



**PROVINCIA
DI PARMA**

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto n. **7/2021** del **15/04/2021**

Oggetto: ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 3629 DEL 07/10/2020, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12/02/2020. SOMME DOVUTE ALLA CONTROPARTE. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO.

L'anno **duemilaventuno** addì **quindici** del mese di **aprile** alle ore **08:30**, in modalità "mista" (presenza presso la Sala delle adunanze in Parma e collegamenti in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020), si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge.

Presieduto da **ROSSI DIEGO - Presidente della Provincia.**

All'appello risultano:

ROSSI DIEGO	Presente (presso la sede dell'Ente)
BERTOCCHI GIOVANNI	Presente (presso la sede dell'Ente)
CANTONI GIANPAOLO	Presente (in videoconferenza)
CHIUSSI GIULIA	Presente (in videoconferenza)
DELSANTE GIUSEPPE	Presente (in videoconferenza)
DE MARIA FERDINANDO	Presente (presso la sede dell'Ente)
GARBASI ALESSANDRO	Presente (in videoconferenza)
MAGNI ANDREA	Assente
QUINTAVALLA GIUSEPPE	Presente (in videoconferenza)
SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO	Presente (in videoconferenza)
SPINA ALDO	Presente (in videoconferenza)
TASSI CARBONI ALESSANDRO	Presente (presso la sede dell'Ente)
TREVISAN MARCO	Presente (in videoconferenza)

Presenti : **n. 12** - Assenti: **n. 1**

Partecipa il Segretario Generale **ALFIERI RITA**, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constatato che il numero dei presenti è legale, i lavori proseguono.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: **BERTOCCHI GIOVANNI, DE MARIA FERDINANDO, TASSI-CARBONI ALESSANDRO.**

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Proposta di deliberazione n. **1116 / 2021**

Oggetto: ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 3629 DEL 07/10/2020, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12/02/2021. SOMME DOVUTE ALLA CONTROPARTE. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

che con Ricorso ex-art. 702-bis c.p.c., unitamente al Decreto con cui il Giudice designato dal Tribunale di Parma fissava l'udienza di comparizione al 12/10/2016, notificati entrambi in data 14/04/2016 presso lo Studio dell'Avv. Massimo Rutigliano di Parma, già difensore dell'Ente nel giudizio radicato innanzi al T.A.R., Sezione di Parma, R.G. 167/2015, conclusosi con Sentenza 93/2016 di rigetto per carenza di giurisdizione, la Società Cooperativa "Lago Scuro" di Corniglio (PR), in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, adiva il predetto Tribunale di Parma chiedendo:

in via cautelare ed urgente ex-art. 669-bis e ss. ed ex- art. 700, anche assumendo decreto inaudita altera parte ex-art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.:

di annullare e/o sospendere l'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 658/2015 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, relativa all'affidamento del servizio di gestione del Rifugio Lagoni in Località Bosco di Corniglio, avente ad oggetto "Rifugio Lagoni, risoluzione del contratto in avvio anticipato e consequenziale revoca degli atti 1345/2013 (aggiudicazione definitiva) e 1395/2013 (avvio anticipato del contratto), per grave inerzia dell'affidatario ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006", determinando anche "la decadenza della Società Lago Scuro dall'aggiudicazione definitiva e di "dare corso all'escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75, comma 6°, del Codice, per la mancata sottoscrizione del contratto nei tempi della normativa per fatto dell'aggiudicatario";

in via principale e nel merito:

di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1421 C.C., l'inesistenza/nullità del rapporto di esecuzione anticipata del contratto d'appalto pubblico di servizi aggiudicato definitivamente dalla Provincia a favore della ricorrente ed oggetto della suddetta Determinazione Dirigenziale 658/2015, per violazione degli artt. 11, comma 9, e 19 del D.Lgs. 163/2006, nonché degli artt. 1418, comma 2°, 1325 e 1346 C.C.;

di accertare e dichiarare, l'inesistenza/inseguibilità del rapporto di esecuzione anticipata dell'appalto pubblico di servizi aggiudicato definitivamente dalla Provincia a favore della ricorrente e oggetto della suddetta Determinazione Dirigenziale 658/2015, alla data di adozione dell'atto di risoluzione e comunque alla data dei fatti imputati all'aggiudicataria a fondamento dell'atto di risoluzione/decadenza/revoca e qualificati di "grave inerzia";

di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la mancata comprova di un "grave inadempimento delle obbligazioni del contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori" imputabile all'aggiudicataria

Soc. Coop. Lago Scuro, legittimante la risoluzione del contratto d'appalto pubblico ex-art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e comunque l'inidoneità del comportamento descritto nella richiamata Determinazione Dirigenziale n. 658/2015 a legittimare la decadenza/revoca dall'aggiudicazione in base alla disciplina di legge (art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006) e di gara (artt. 15 e 16 del Capitolato d'Oneri);

di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della Provincia nel comportamento tenuto dopo l'aggiudicazione definitiva, nella fase prodromica alla stipulazione del contratto d'appalto oggetto di gara, per inosservanza del dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede, con riserva di comprova e quantificazione dei danni in separato giudizio e dall'esito della vertenza;

in via subordinata:

di accertare e dichiarare il diritto della Società Lago Scuro a sottoscrivere il contratto d'appalto di servizi alla stessa aggiudicato in modo inoppugnabile con la Determinazione Dirigenziale n. 1345 del 18/06/2013, esecutiva in pari data, ed a fronte dell'indisponibilità della Provincia a provvedere a ciò alle condizioni di legge in merito alla decorrenza dell'efficacia del contratto, pronunciando sentenza che producesse gli effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 C.C.;

Considerato:

che con provvedimento del 17/02/2017 reso nel Giudizio R.G. 1817/2016, depositato il successivo 22/02 e notificato al difensore dell'Ente Avv. Massimo Rutigliano di Parma, a mezzo PEC, il seguente 25/02, il Tribunale di Parma accoglieva parzialmente il ricorso avanzato dalla Società Cooperativa "Lago Scuro", dichiarando l'inesistenza del rapporto di esecuzione anticipata del contratto d'appalto a far tempo dal 23/01/2014, l'inesistenza di obbligazioni contrattuali a carico della ricorrente al momento dell'emissione della Determina Dirigenziale n. 658 del 26/03/2015 e, per l'effetto, l'insussistenza del grave inadempimento richiamato nella Determina stessa, dichiarando inoltre la responsabilità precontrattuale della Provincia di Parma con conseguente condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio nonché, da ultimo, condannando la Provincia medesima al pagamento delle spese processuali sia della fase cautelare che di quella di merito, quantificate in €. 18.170,29 e corrisposte dalla Provincia stessa in data 19/07/2017;

che con Decreto Presidenziale n. 44/2017, veniva dato mandato all'Avvocato Massimo Rutigliano di Parma, professionista già individuato a mezzo idonea procedura comparativa ai fini della tutela dell'Ente nel giudizio di primo grado, congiuntamente all'Avv. Mauro Castagnetti di Bologna in qualità di domiciliatario, di proporre appello avverso il suddetto provvedimento del 17/02/2017, reso dal Tribunale di Parma nel Giudizio R.G. 1817/2016, depositato il successivo 22/02/2017;

che la Corte d'Appello di Bologna, con Sentenza resa il 13/03/2018 nel giudizio R.G. 1037/2017, tra l'altro:

- dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda della Cooperativa Lago Scuro SCRL di accertamento dell'inesistenza della "grave inerzia dell'affidatario" in relazione alla revoca/decadenza dell'aggiudicazione definitiva n. 1345 del 18/06/2013 dal servizio di gestione del "Rifugio Lagoni", e ogni altra domanda connessa a tale dichiarazione di decadenza; nonché della domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale della Provincia di Parma e di conseguente risarcimento dei danni;
- rigettava ogni altra domanda dell'appellante e dell'appellata;
- dichiarava interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;

del giudizio;

Considerato:

che in forza di tali statuizioni e come espressamente affermato dall'Avv. Massimo Rutigliano con propria nota in data 13/03/2018, la Provincia di Parma vantava comunque titolo per chiedere la restituzione delle somme già corrisposte a controparte, a titolo di spese legali, in esecuzione dell'ordinanza di primo grado;

che la somma dovuta in restituzione da parte della Cooperativa Lago Scuro in ottemperanza al predetto provvedimento della Corte d'Appello di Bologna, ammontava pertanto, per intero, a quanto pagato dalla Provincia di Parma e, così, a €. 18.170,29, somma per il recupero della quale veniva dato mandato, in forza di Decreto Presidenziale n. 72 del 23/04/2018 all'Avv. Enrico Prost di Parma;

Considerata:

altresì la non condivisione della suddetta Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, nella parte in cui riteneva non dovuti alla Provincia di Parma i corrispettivi riferiti alla precedente esecuzione anticipata del contratto e conseguente occupazione dell'immobile denominato "Rifugio Lagoni" da parte della citata Società Cooperativa "Lago Scuro" di Corniglio;

Dato atto:

che si riteneva pertanto di ricorrere in Corte di Cassazione avverso la Sentenza stessa per le parti che statuivano la soccombenza dell'Amministrazione, conferendo all'uopo apposito incarico legale;

che, all'uopo, in esito a idonea procedura comparativa appositamente esperita tra n. 5 esperti in materia di diritto amministrativo e contratti pubblici nonché abilitati per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, mediante la richiesta di altrettante offerte, l'offerta migliore risultava corrispondere a quella prodotta dall'Avv. Luca Verderi di Parma del quale, al pari di quanto avvenuto rispetto agli altri partecipanti, venivano adeguatamente valutati il curriculum e l'offerta economica, come emerge da apposito verbale di comparazione conservato agli atti d'ufficio, ed al quale pertanto veniva conferito il mandato per l'adizione della Corte di Cassazione stessa, per i fini predetti, a mezzo Decreto Presidenziale n. 95 del 17/05/2018;

che tuttavia, nelle more dell'adizione della Corte di Cassazione medesima da parte di questa Amministrazione a mezzo del legale come sopra incaricato, la Società Cooperativa "Lago Scuro" di Corniglio (PR), con atto notificato all'Ente il 02/07/2018, proponeva a sua volta ricorso, sempre alla Corte di Cassazione - Sezioni Unite, asseritamente per motivi di giurisdizione, chiedendo peraltro l'annullamento:

— della Sentenza della Corte d'Appello di Bologna, resa pubblica tramite lettura del verbale nell'udienza del 13/03/2018, n. 697/2018, nel giudizio R.G. 1037/2017, comunicata dalla Cancelleria della Corte d'Appello di Bologna in data 05/04/2018 e non notificata, in relazione ai soli punti 2 e 4 in cui, in parziale riforma dell'Ordinanza del Tribunale di Parma impugnata dalla Provincia con appello notificato in data 27/03/2017, come già riportato, così statuiva:

"1. ferma la dichiarazione di inesistenza a far tempo dal provvedimento n. 123 del 23/01/2014 del rapporto di esecuzione anticipata del contratto d'appalto pubblico di servizi aggiudicato definitivamente dalla Provincia di Parma a Lago Scuro S.r.l. e la dichiarazione di insussistenza del grave inadempimento del medesimo rapporto di esecuzione anticipata:

2. dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda della Lago Scuro di accertamento dell'inesistenza della "grave inerzia dell'affidatario" in relazione alla revoca-decadenza dell'aggiudicazione definitiva n. 1345 del 18/06/2013 dal servizio di gestione del Rifugio Lagoni e ogni altra domanda connessa alla detta dichiarazione di decadenza; nonché della domanda di accertamento della responsabilità precontrattuale della Provincia di Parma e di conseguente risarcimento danni;

3. rigetta ogni altra domanda dell'appellante e dell'appellata;
4. dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;”;

Ritenuto:

da questa Presidenza che sussistessero comunque fondati motivi per resistere nel giudizio come sopra promosso dalla Società Cooperativa “Lago Scuro” di Corniglio (PR) e per procedere quindi, a tal fine, al conferimento in ogni caso di incarico legale per la tutela dell’Ente;

Dato atto:

che con Decreto Presidenziale n. 146 del 10/07/2018, per la tutela dell’Amministrazione nell’ambito del giudizio di cui sopra promosso innanzi alla Corte di Cassazione dalla Società Cooperativa “Lago Scuro” di Corniglio (PR), veniva incaricato l’Avv. Luca Verderi del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale Gorizia n. 17, già incaricato di adire la Corte predetta proprio in relazione a talune delle parti della stessa Sentenza impugnata dalla precitata Società Cooperativa, che vedevano soccombente la Provincia di Parma, dovendosi pertanto considerare tale giudizio coincidente, per ragioni soggettive e oggettive, con quello precedentemente in predicato di essere promosso dalla Provincia stessa con il patrocinio dell’Avv. Verderi medesimo;

che, a favore dell’Avv. Luca Verderi di Parma, non veniva in tale occasione previsto alcun ulteriore compenso in relazione a quanto a lui già riservato con Decreto n. 95 del 17/05/2018, trattandosi come detto della stessa *quaestio iuris* per la quale al citato professionista era stato conferito apposito mandato a mezzo del suddetto Decreto 95/2018, del quale pertanto il Decreto 146/2018 costituiva esclusivamente un’integrazione ai fini della difesa nel ricorso come sopra promosso dalla Società Cooperativa “Lago Scuro” di Corniglio (PR), nonché in relazione al correlato impegno di spesa di cui alla successiva Determina n. 471/2018;

che l’Avv. Verderi, a mezzo nota mail del 15/05/2018, aveva precisato di volersi avvalere, ai fini della domiciliazione in Roma, dell’Avv. Francesco Luigi Braschi, con Studio ivi sito in Viale Parioli n. 180; domiciliazione che, come specificato nella nota d’invito alla procedura comparativa di cui trattasi, inviata il 03/05/2018, non ha comportato alcuna spesa per l’Amministrazione, essendo rimasti tali oneri totalmente a carico dell’affidatario dell’incarico già individuato;

che con Ordinanza n. 3629 del 07/10/2020, depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2021 e qui allegata quale parte integrante del provvedimento, la Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, cassava la Sentenza impugnata, in relazione ai primi tre motivi del Ricorso principale, dichiarando assorbito il quarto motivo, rigettava il Ricorso incidentale e rinviava alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

che contestualmente, la Suprema Corte dava atto anche della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ricorso incidentale dal comma 1-bis dell’art. 13 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, quantificato in €. 1.518,00;

Ritenuto:

stante la sostanziale soccombenza riportata da questa Amministrazione nel Giudizio di Cassazione, di promuovere il raggiungimento di un accordo volto a far cessare definitivamente il contenzioso destinato ad essere altrimenti riassunto, come sopra precisato, innanzi alla Corte d’Appello di Bologna;

Considerato:

che nelle more delle trattative, questa Amministrazione, reputa opportuno procedere anzitutto al versamento, a favore della controparte, della somma di **€. 18.350,62, così come quantificata nella missiva prot. N. 7302 del 19/03/2021** inviata, in sede di avvio delle trattative predette, alla Soc. Coop. Lago Scuro e allegata al presente provvedimento quale parte integrante;

Dato atto:

che, nella specie, pur tenendo in debito conto che un grado di aleatorietà è insito in ogni contenzioso, risulta del tutto assente, a carico dell'Ente, l'ipotesi della responsabilità aggravata ex-art. 96 c.p.c., situazione ricorrente nel caso in cui la pretesa attorea sia palesemente infondata e tale, pertanto, da fare ritenere presente, in capo all'Ente, quel nesso di causalità tra la condotta tenuta dallo stesso (malafede o colpa grave) e gli esiti negativi della vertenza *de qua*;

che inoltre, a sostegno di quanto detto al punto precedente, non è infatti sufficiente, per la configurabilità della temerarietà della lite, la semplice ipotizzabilità dell'esito negativo della controversia, ma che occorre, in più, una condotta che, in relazione al caso concreto, sia qualificabile come imprudente, avventata o ingiustificata, presupposti del tutto insussistenti nel caso di specie;

che altresì, vista la prospettiva del giudizio in predicato di essere come sopra radicato innanzi alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione, giudizio che, stanti i principi tracciati dalla Corte di Cassazione risulta opportuno evitare, unitamente a quelli che costituirebbero ulteriori oneri per spese legali;

che nelle more dell'accordo per il quale pendono le trattative precitate, risulta necessario dar corso quanto prima alla procedura per il pagamento di €. 18.350,62, somma che la Provincia di Parma risulterebbe comunque tenuta a corrispondere alla Coop. Lago Scuro, alla luce dell'Ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 3629 del 07/10/2020, depositata in Cancelleria il 12/02/2021;

che è altresì necessario, ai fini del versamento all'Erario, dar pure corso al pagamento di €. 1.518,00.= in forza del richiamato comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, in quanto pure trattasi di somma che l'Amministrazione Provinciale di Parma è tenuta a corrispondere in forza dell'Ordinanza n. 3629 del 07/10/2020, depositata in Cancelleria il 12/02/2021, della Corte Suprema di Cassazione - Prima sezione Civile;

che è dunque altresì opportuno dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, onde poter procedere con tempestività;

Dato atto di dover pertanto dar corso al pagamento della somma come sopra quantificata, pari a complessivi €. 19.868,62.=;

Richiamata infine la relazione del Dirigente del Servizio Affari Generali, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, che illustra in sintesi la vertenza legale e costituisce giustificativo del presente atto sotto il profilo legale;

Visti:

l'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, che consente il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive;

l'Atto di Consiglio Provinciale n. 46 dell'1/12/2020, di approvazione del D.U.P. 2021-2023;

l'Atto di Consiglio Provinciale n. 52 del 22/12/2020, di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Dato atto:

che il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 è stato approvato con Decreto

Presidenziale n. 28 del 12/02/2021;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile e del Ragioniere Capo rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

DELIBERA

di prendere atto dell'Ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 3629 del 07/10/2020, depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2021;

di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di €. 18.350,62.=, a favore della Società Cooperativa "Lago Scuro" di Corniglio (PR), in quanto trattasi di somma che l'Amministrazione Provinciale di Parma è tenuta comunque a pagare per effetto della suddetta Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile;

di riconoscere altresì, ai fini del versamento all'Erario, la legittimità del debito fuori bilancio di €. 1.518,00.=, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, in quanto pure trattasi di somma che l'Amministrazione Provinciale di Parma è tenuta a corrispondere in forza dell'Ordinanza n. 3629 del 07/10/2020, depositata in Cancelleria il 12/02/2021, della Corte Suprema di Cassazione - Prima sezione Civile;

di approvare la predetta spesa complessiva di €. 19.868,62.=, dando atto che la stessa farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale Patrocinio Legale), Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - programma 0111 altri servizi generali - Codice di bilancio U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale, del Bilancio 2021-2023, annualità 2021;

di dare atto che il Dirigente del Servizio Patrimonio predisporrà gli atti necessari per la liquidazione della somme suddette a favore, rispettivamente, della Società Cooperativa "Lago Scuro" di Corniglio (PR) per €. 18.350,62 e dell'Erario per €. 1.518,00;

di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art.23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003).

Esito della votazione della presente deliberazione: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **n. 12**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
9 (non computati i voti di astensione)	9	0	3

Si astengono i Consiglieri: **CHIUSSI GIULIA, QUINTAVALLA GIUSEPPE, SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO.**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Esito votazione sull'**immediata eseguibilità** del provvedimento: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **n. 12**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
9 (non computati i voti di astensione)	9	0	3

Si astengono i Consiglieri: **CHIUSSI GIULIA, QUINTAVALLA GIUSEPPE, SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO.**

N.B. : si da' atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione audio-video relativa alla seduta.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente della Provincia
ROSSI DIEGO

Il Segretario Generale
ALFIERI RITA



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1116/2021** ad oggetto:

" ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 3629 DEL 07/10/2020, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12/02/2020. SOMME DOVUTE ALLA CONTROPARTE. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 07/04/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
ECONOMATO - SISTEMI INFORMATIVI**

Sulla proposta n. **1116/2021** ad oggetto:

" ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 3629 DEL 07/10/2020, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12/02/2020. SOMME DOVUTE ALLA CONTROPARTE. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma, li 08/04/2021

Sottoscritto dal Dirigente

(MENOZZI IURI)
(firmato digitalmente)